



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Regolamento in materia di Servizi Sociali

### Sommario

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Destinatari degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

Articolo 4 – Priorità d'accesso

#### TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

Articolo 5 – Modalità di accesso

Articolo 6 - Accesso ai servizi sociali

Articolo 7 – Attivazione su domanda

Articolo 8 – Attivazione d'ufficio

Articolo 9 - Presa in carico

9.1 - Valutazione dello stato di bisogno

9.2 - Progetto personalizzato di intervento

Articolo 10 - Accesso in situazioni di urgenza- emergenza e forme di istruttoria abbreviata

Articolo 11 - Cessazione della presa in carico

Articolo 12 - Lista di attesa

#### TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI

Articolo 13 – Disposizioni generali

Articolo 14 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Articolo 15 - Ambito di applicazione

Articolo 16 - Accesso alle agevolazioni tariffarie e compartecipazione alla spesa

Articolo 17 – Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Articolo 18 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

Articolo 19 – Periodo di validità della situazione economica dichiarata

Articolo 20 - Presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica ed effetti

Articolo 21 - Temporanea indisponibilità di attestazione ISEE

Articolo 22 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 23 – Difformità nella dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 24 - Redditi da non considerare a fini ISEE

Articolo 25 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

Articolo 26 - Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE

Articolo 27 - Definizione della compartecipazione del cittadino alla spesa

Articolo 28 - Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE

#### TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI

Articolo 29 – Definizione di interventi e servizi associati

Articolo 30 – Informazione inerente gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata

Articolo 31 – Modalità di accesso

Articolo 32 - Attivazione

#### TITOLO V – INTERVENTI E SERVIZI EROGATI

##### **CAPO I – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

Articolo 33 – Contributi economici

33.1 - Finalità

33.2 - Descrizione dell'intervento

33.3 - Destinatari



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- 33.4 – Forme di intervento
- 33.5 – Assistenza Economica Ordinaria
- 33.6 – Assistenza Economica Straordinaria
- 33.7 – Documentazione integrativa a verifica della condizione economica (istruttoria dei servizi sociali)
- 33.8 – Accesso alle prestazioni: motivi di esclusione
- 33.9 – Deroghe

## **CAPO II - INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE ANZIANE**

### Articolo 34 – Servizio di Assistenza Domiciliare

- 34.1 – Descrizione del servizio
- 34.2 – Finalità
- 34.3 – Destinatari
- 34.4 – Tipologia delle prestazioni
- 34.5 – Modalità di erogazione
- 34.6 – Ammissione
- 34.7 – Priorità d'Accesso
- 34.8 – Compartecipazione al costo del servizio
- 34.9 – Sospensioni e dimissioni

### Articolo 35 – Servizio Pasti a domicilio

- 35.1 – Descrizione del servizio
- 35.2 – Finalità
- 35.3 – Destinatari
- 35.4 – Tipologia delle prestazioni
- 35.5 – Modalità di erogazione
- 35.6 – Ammissione
- 35.7 – Priorità d'Accesso
- 35.8 – Compartecipazione al costo del servizio
- 35.9 – Dimissioni e sospensioni

### Articolo 36 – Servizio di Telesoccorso

- 36.1 – Descrizione del servizio
- 36.2 – Finalità
- 36.3 – Destinatari
- 36.4 – Modalità di accesso
- 36.5 – Compartecipazione al costo del servizio
- 36.6 – Dimissioni

### Articolo 37 – Servizio di Trasporto Sociale

- 37.1 – Descrizione del servizio
- 37.2 – Finalità
- 37.3 – Destinatari
- 37.4 – Tipologia delle prestazioni
- 37.5 – Modalità di accesso e di erogazione
- 37.6 – Compartecipazione al costo del servizio

## **CAPO III – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITÀ DELL'ANZIANO E DEL DISABILE**

### Articolo 38 - Sostegno economico a parziale copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura residenziale

- 38.1 - Descrizione dell'intervento
- 38.2 – Finalità
- 38.3 – Destinatari
- 38.4 – Modalità di accesso e di erogazione
- 38.5 – Valutazione della capacità economica
- 38.6 – Aggiornamento annuale
- 38.7 – Priorità d'accesso
- 38.8 – Esclusione dell'intervento comunale
- 38.9 – Obbligo dell'utente a fornire tutte le indicazioni
- 38.10 – Contribuzione comunale su ricoveri definitivi già attivi
- 38.11 – Recupero intervento comunale
- 38.12 – Contributi in deroga

## **CAPO IV – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SEMIRESIDENZIALITÀ DEL DISABILE E DELL'ANZIANO**

### Articolo 39 - Servizi semi residenziali disabili e anziani



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- 39.1 - Descrizione dell'intervento e finalità
- 39.2 - Destinatari
- 39.3 - Modalità di accesso
- 39.4 - Forme di intervento
- 39.5 - Compartecipazione mensile al costo del servizio
- 39.6 - Aggiornamento annuale
- 39.7 - Priorità d'accesso
- 39.8 - Obbligo dell'utente a fornire tutte le dichiarazioni

## **CAPO V – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' NELL'AMBITO SCOLASTICO**

### Articolo 40 – Servizio assistenza scolastica alunni disabili

- 40.1 - Descrizione dell'intervento
- 40.2 - Finalità
- 40.3 - Destinatari
- 40.4 - Modalità di accesso
- 40.5 - Monte ore assegnate
- 40.6 - Tipologia delle prestazioni
- 40.7 - Diritti e doveri dell'operatore
- 40.8- Partecipazione al costo

## **CAPO VI – INTERVENTI A TUTELA DI MINORI**

### Articolo 41 – Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M)

- 41.1 – Descrizione del servizio
- 41.2 – Finalità
- 41.3 – Destinatari
- 41.4- Tipologia delle prestazioni
- 41.5 – Modalità di accesso e di erogazione
- 41.6- Compartecipazione al costo del servizio

### Articolo 42 – Servizi di diurnato

- 42.1 – Descrizione del servizio
- 42.2 – Finalità
- 42.3 – Destinatari
- 42.4 - Tipologia delle prestazioni
- 42.5 – Modalità di accesso e di erogazione
- 42.6 – Compartecipazione al costo del servizio

### Articolo 43– Servizio di incontri protetti in spazio neutro

- 43.1 – Descrizione del servizio
- 43.2 – Finalità
- 43.3 – Destinatari
- 43.4 - Tipologia delle prestazioni
- 43.5 – Modalità di accesso e di erogazione
- 43.6– Compartecipazione al costo del servizio
- 43.7 - Costo del servizio

### Articolo 44– Contributi per affidamento familiare

- 44.1 – Descrizione dell'intervento
- 44.2 – Finalità
- 44.3 – Destinatari
- 44.4 – Compartecipazione al costo del servizio
- 44.5 – Affidamento Diurno e /o a tempo parziale

### Articolo 45– Comunità educativa per minori

- 45.1 – Descrizione dell'intervento
- 45.2 – Destinatari
- 45.3 - Tipologia delle prestazioni
- 45.4 – Compartecipazione al costo del servizio

### Articolo 46 - Integrazione rette scuola dell'infanzia

- 46.1- Descrizione e finalità dell'intervento:
- 46.2 - Destinatari
- 46.3 - Modalità di accesso e di erogazione
- 46.4 - Compartecipazione al costo del servizio

## **TITOLO VI – NORME TRANSITORIE FINALI**

### Articolo 47 – Trattamento dei dati



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Articolo 48– Aggiornamento degli indici

Articolo 49 – Norme transitorie finali

**TITOLO VII - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Articolo 50 – Riferimenti normativi

Articolo 51 – Norme Integrative

**MODULISTICA:**

Allegato 1: richiesta concessione di contributo economico.

Allegato 2: accesso ad interventi a supporto della domiciliarità rivolti a persone con disabilità e anziane – Servizio Assistenza Domiciliare.

Allegato 3: accesso ad interventi a supporto della domiciliarità rivolti a persone con disabilità e anziane – Pasti a Domicilio.

Allegato 4: accesso ad interventi a supporto della domiciliarità rivolti a persone con disabilità e anziane – Servizio Telesoccorso.

Allegato 5: richiesta concessione di contributo economico per inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali.

Allegato 6: disdetta di interventi a supporto della domiciliarità rivolti a persone con disabilità e anziane.

Allegato 7: richiesta intervento educativo Scolastico da parte delle famiglie.

Allegato 8: richiesta intervento educativo Scolastico da parte delle scuole.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Montano Lucino, appartenente all'Ambito territoriale di Como; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse e la definizione della compartecipazione al costo.

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

### Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Montano Lucino riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, di prevenire i fenomeni di:

- a) Emarginazione sociale;
- b) Devianza;
- c) Rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia;

Secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

7. Il sistema integrato dei servizi sociali, così disegnato, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

8. Tale sistema favorisce, altresì, le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

9. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

## Articolo 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008, accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

- a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune di Montano Lucino;
- b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza limitatamente a forme di ospitalità temporanea e a erogazioni economiche una tantum, riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

## Articolo 4 – Priorità d'accesso

1. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi:

- a) I minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari;
- b) I minori disabili che necessitano una assistenza educativa scolastica a favore dell'inclusione;
- c) Le persone con handicap intellettivi totalmente o gravemente privi di autonomia che necessitino di sostegno per la permanenza in famiglia o per l'inserimento in adeguata struttura;
- d) Le persone colpite da grave handicap, anche plurimi, che necessitano di aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione;
- e) Gli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita;
- f) Le persone senza fissa dimora che accettino un progetto di reinserimento sociale;
- g) I minori stranieri non accompagnati.

2. Accedono, altresì, prioritariamente le persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare.

3. I servizi e le prestazioni sono comunque erogate nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio. I cittadini aventi diritto potrebbero, pertanto, essere inseriti in liste d'attesa sulla base di criteri individuati per ogni servizio, così come definito nell'art.12.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## TITOLO II: MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

### Articolo 5 – Modalità di accesso

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utente ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
5. L'ufficio competente dispone l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. In caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

### Articolo 6 - Accesso ai servizi sociali

1. L'accesso agli interventi e ai servizi sociali avviene mediante l'azione del segretariato sociale, svolto dall'assistente sociale comunale allo scopo di accogliere, informare e orientare il cittadino, supportarlo nell'utilizzo dei servizi esistenti e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso, di erogazione e sui relativi costi degli interventi e dei servizi comunali.
2. Qualora in sede di colloquio con l'assistente sociale si ravvisasse la necessità di avviare un processo di aiuto qualificato, viene definita la presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o specialistico dei cittadini (minori, adulti, anziani, disabili) e dei nuclei familiari che si trovano in situazioni problematiche e di difficoltà, temporanea o permanente.
3. In sede di attivazione del procedimento amministrativo, all'interessato sono espressamente comunicati tutte le informazioni relative al procedimento stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### Articolo 7 – Attivazione su domanda

1. L'accesso agli interventi e ai servizi avviene a seguito di valutazione dell'assistente sociale e di presentazione di apposita domanda da parte della persona interessata. In caso di persone "incapaci" la presentazione della domanda avviene da parte del tutore o dell'amministratore di sostegno.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

2. La domanda, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista per l'intervento richiesto, è ricevuta dal competente servizio sociale, che fornirà all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.
4. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione reperibili dal Comune o che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

## Articolo 8 - Attivazione d'ufficio

1. La presa in carico da parte del competente Servizio Sociale avviene d'ufficio nei seguenti casi:
  - a) Adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
  - b) Presenza di minori privi di adulti di riferimento;
  - c) Situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata ed indifferibile della persona rispetto alla sua incolumità, salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
  - d) Segnalazione da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie di pazienti/ospiti in dimissione e per i quali sia necessario garantire continuità assistenziale.
2. L'attivazione d'ufficio del competente Servizio Sociale può avvenire anche per situazioni di bisogno accertate a seguito di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

## Articolo 9 - Presa in carico

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, l'utenza è presa in carico dal servizio sociale professionale e specialistico.
2. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale.

### 9.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate, rivolte alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte e valutazioni che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di sostenere le persone che versino in uno stato di bisogno accertato.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b) Incapacità di provvedere a se stessi;
  - c) Presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
  - d) Presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

3. L'accertamento dello stato di bisogno viene svolto dall'Assistente Sociale mediante l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, in particolare sono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) La condizione personale della persona interessata, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) La situazione familiare;
- c) La situazione lavorativa dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare;
- d) Il contesto abitativo e la rete familiare e sociale;
- e) La capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) La disponibilità personale di risorse di rete;
- g) La disponibilità di risorse da parte della famiglia/parenti;
- h) La capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) La capacità di assumere decisioni;
- j) La capacità di aderire al progetto concordato.

4. Sono elementi aggravanti lo stato di bisogno la presenza nel nucleo di più figli minori e/o di persone vulnerabili (persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti, ...).

5. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti.

6. In presenza di situazioni di particolare fragilità, conosciute e seguite dai competenti servizi specialistici del territorio (SerT; Cps; ...), la presa in carico e la eventuale erogazione di servizi e prestazioni, sarà vincolata alla condivisione di qualsiasi azione progettuale con l'equipe specialistica già di riferimento.

## **9.2 - Progetto personalizzato di intervento**

1. Per tutelare il diritto di cittadinanza sociale delle persone, il Servizio Sociale garantisce e promuove la partecipazione del cittadino in tutte le fasi del progetto: analisi del bisogno, decodifica del problema, predisposizione del progetto personalizzato, attuazione e verifica dello stesso.

2. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utenza, l'assistente sociale definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

3. Il progetto personalizzato può prevedere non solo l'erogazione diretta da parte dell'Ente di prestazioni, ma anche l'utilizzo o la messa in rete di altre risorse, quali ad esempio la rete parentale, le associazioni di volontariato, il terzo settore, ecc.

4. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono contattati dal servizio, previa autorizzazione dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto individuale.

5. Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utenza, delinea:

- a) Il problema emergente;
- b) Gli obiettivi da raggiungere;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- c) Gli interventi previsti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili;
- d) La durata;
- e) Le modalità di realizzazione e di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- f) Le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- g) I tempi e le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti e di rivalutazione della situazione di bisogno.

Le verifiche programmate possono portare all'aggiornamento del progetto o alla sua conclusione.

6. Il rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utenza, in mancata di adeguata motivazione, può comportare l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

7. Si sottolinea l'importanza della partecipazione del cittadino alla progettazione al fine di creare una relazione di fiducia tra Servizio e Utente. E' opportuno stabilire quindi dei vincoli quali il rispetto delle regole da parte di entrambi e forme di controllo finalizzate a verificare la veridicità delle informazioni fornite al Servizio.

8. Il Comune effettua controlli periodici del progetto, secondo la tempistica nello stesso indicata.

## **Articolo 10 – Accesso in situazioni di urgenza- emergenza e forme di istruttoria abbreviata**

1. In caso di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Servizio Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue il tempestivo avvio del procedimento, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

2. Nei casi di attivazione di servizi o interventi in situazione di emergenza, l'eventuale contribuzione sarà applicata dal momento dell'attivazione del servizio stesso, a seguito di necessaria presentazione della documentazione nei termini fissati dal servizio sociale.

## **Articolo 11 - Cessazione della presa in carico**

1. La presa in carico dell'utenza termina per:

- a) Raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) Interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento;
- c) Trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

## **Articolo 12 - Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto della valutazione del rischio sociale elevato definito dagli operatori comunali sulla base dei seguenti indicatori di priorità, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- a) Assenza o inadeguatezza di rete familiare ed amicale;
- b) Situazione di effettiva precarietà economica e/abitativa;
- c) Famiglie mono genitoriali;
- d) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- e) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione richiesta.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

## TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI

### Articolo 13 - Disposizioni generali

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) Dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) Dalla normativa regionale in materia;
- c) Dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

### Articolo 14 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

3. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.

4. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

5. L'ISEE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

6. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) Prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) Prestazioni per il diritto allo studio universitario.

7. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verificano variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione.

8. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

## Articolo 15 - Ambito di applicazione

1. L'ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., si applica nella fase istruttoria per l'ammissione a prestazioni sociali e agevolazioni tariffarie, alle seguenti prestazioni erogate anche tramite voucher:

### **A - Servizi e prestazioni sociali**

- erogazione di contributi economici;
- servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani, disabili (SAD, SADH, pasti a domicilio, telesoccorso, ecc.);
- trasporto sociale;
- servizi residenziali di accoglienza diurna e/o notturna;
- servizi sociali diurni dedicati a persone in condizioni di fragilità quali: Centri Socio Educativi (CSE) e Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA);
- comunità alloggio.

### **B - Servizi e prestazioni sociosanitarie**

Integrazione delle rette di unità d'offerta residenziale o diurna di tipo socio-sanitario:

- Residenza Sanitaria Assistenziale;
- Residenza Sanitaria Disabili;
- Comunità Socio Sanitaria;
- Centro Diurno Disabili;
- Centro Diurno Integrato;
- Trasporto sociosanitario.

### **C - Servizi socio-educativi**

- Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Disabili;
- Comunità Educative;
- Centro Diurno Minori;
- Scuola dell'infanzia – compartecipazione rette.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Articolo 16 - Accesso alle agevolazioni tariffarie e compartecipazione alla spesa

1. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 15 del presente regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 15 del presente regolamento, da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 19 del presente regolamento deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

## Articolo 17 - Definizione del nucleo familiare ai fini ISEE

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

## Articolo 18 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per i maggiorenni, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

## Articolo 19 - Periodo di validità della situazione economica dichiarata

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell'anno successivo;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il **31/03** di ogni anno, fatto salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Per i servizi educativi la presentazione delle nuove dichiarazioni dovrà avvenire entro la data di avvio dell'anno educativo.
4. Sino alla data di presentazione e comunque non oltre il **31/03** sono mantenute inalterate le tariffe applicate o eventuali agevolazioni concesse.
5. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

## Articolo 20 - Presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica ed effetti

1. Il cittadino potrà presentare, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione, come previsto dalla normativa.
2. Gli effetti del nuovo ISEE, sulle prestazioni in corso, decorreranno dal termine della nuova istruttoria che conseguentemente verrà avviata.
3. In ogni caso è fatto obbligo ai beneficiari di una prestazione sociale agevolata, comunicare ai servizi che la erogano, le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che dovessero verificarsi. Nel caso di variazione del nucleo familiare, entro e non oltre 60 gg. dalla data dell'avvenuta modifica, dovrà essere presentato un nuovo ISEE. La prestazione erogata, verrà rideterminata e gli effetti del nuovo ISEE decorreranno dal termine della nuova istruttoria che verrà conseguentemente avviata.
4. Qualora dalla mancata comunicazione di tale variazione delle condizioni del nucleo, nei termini indicati, derivasse l'impropria fruizione di prestazioni agevolate, perché proseguite sulla base di quanto in precedenza attestato, queste ultime sono considerate indebitamente percepite e, pertanto, ne verrà richiesto il rimborso. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.
5. Le prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un "ISEE corrente", mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di 6 mesi, con obbligo di presentazione di nuovo ISEE entro e non oltre 6 mesi dalla data della precedente attestazione. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

## Articolo 21 - Temporanea indisponibilità di attestazione ISEE

1. La richiesta per l'erogazione di una prestazione sociale agevolata per cui è prevista la presentazione dell'attestazione ISEE, può essere accolta correlata dalla sola DSU o da attestazione provvisoria. Eventuali deroghe sono definite negli articoli che regolano le singole prestazioni.
2. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'ISEE attestato, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Articolo 22 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la tariffa massima prevista per la fruizione della medesima, pari al 100% del costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione di attestazione regolare.

## Articolo 23 – Difformità nella dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata dal cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, il cittadino può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con proprie dichiarazioni che motivino le difformità.

2. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino, in assenza della quale la prestazione non verrà erogata.

## Articolo 24 - Redditi da non considerare a fini ISEE

1. La normativa nazionale definisce quali sono i trattamenti assistenziali che devono essere indicati quali redditi nel modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva) dalla quale deriva l'ISEE.

2. Per maggiore completezza nella tabella che segue si riportano i trattamenti da non includere tra i redditi che devono essere dichiarati nella DSU e i trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati entro la DSU.

### Tabella trattamenti da includere e NON

Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE	Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Tutti i contributi economici a contrasto della povertà da chiunque erogati	Titoli sociali ed altre erogazioni monetarie alla famiglia finalizzate all'assistenza a non autosufficienti
Prestazioni economiche per tirocini osservativi, formativi e lavorativi	Contributi a disabili per la "Vita indipendente"
	Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni
	Contributi ad affidatari professionali (con affidati di ogni età) per l'ammontare che supera il contributo destinato ad affidatari non professionali
	Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

	Contributi per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
	Contributi per il trasporto sociale
	Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

## Articolo 25 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

1. In applicazione a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- a) Degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici
- b) Della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari

2. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

3. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) Nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) Nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) In imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) Nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

4. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire, con atto del Dirigente, una percentuale diversa per motivate esigenze straordinarie.

5. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a) L'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- b) La richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso;

- c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

6. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

7. E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

8. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

## Articolo 26 - Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE

1. Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate possono presentare istanza per l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

2. L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lett. e, del DPCM 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lett. B, punto 2, del DPCM 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lett. D, del DPCM 159/2013) viene effettuato con le seguenti modalità:

- a) Il soggetto interessato dovrà presentare, presso il servizio sociale competente, richiesta di rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità dichiarando, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a titolo esemplificativo:
- Nel caso di abbandono del coniuge:
    - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati datale convivenza;
    - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno biennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
    - situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- istituti giuridici non riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
  - Nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore:
    - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
    - l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari percepiti dal genitore;
    - l'assenza di comproprietà ovvero di diritti reali di godimento su immobile di proprietà del genitore;
    - presenza di certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture di accoglienza, ecc.);
  - Nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni:
    - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
    - l'assenza di atti registrati e trascritti nei quali i genitori non coniugati e non conviventi risultino co-parti;
- b) A fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione;
- c) Il Dirigente del Settore, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'Assistente Sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, accerta con determina l'eventuale stato di abbandono o di estraneità, fissando altresì la scadenza dell'attestazione;
- d) Nei casi in cui, a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera **b)** si rilevi l'insufficienza di elementi atti a comprovare lo stato di abbandono o di estraneità, il Direttore del Settore rigetta l'istanza.

**3.** Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

**4.** I Servizi Sociali del Comune di residenza del richiedente la prestazione per i soli casi già in carico, previa istruttoria in cui valuteranno gli elementi concreti forniti dal dichiarante, la presenza di rapporti affettivi ed economici ed eventuale altra documentazione già in possesso degli uffici, provvederanno a:

- a) Dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b) Dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- c) Esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

**5.** Nelle situazioni non in carico ai Servizi Sociali, previa istanza delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fine dell'accertamento delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

**6.** L'istruttoria deve concludersi, con idonea relazione finale, di norma entro 60 giorni dalla formale presentazione dell'istanza.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Articolo 27 – Definizione della compartecipazione del cittadino alla spesa

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o servizio specifiche modalità di calcolo tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Accanto all'ISEE, potranno essere definiti criteri ulteriori e aggiuntivi che saranno specificati negli articoli del presente regolamento che disciplinano le singole prestazioni.

3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) Il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
- b) La percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) La quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) L'eventuale quota minima di contribuzione;
- e) l'I.S.E.E. iniziale che fissa la soglia al di sotto della quale è richiesta una percentuale di contribuzione minima;
- f) l'I.S.E.E. finale che definisce il limite massimo per la concessioni di agevolazioni;

4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

5. I beneficiari degli interventi/servizi di cui al presente Regolamento concorrono, pertanto, ai costi delle prestazioni con una percentuale del costo/tariffa dell'intervento, definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente e calcolata con il metodo della progressione lineare per valori ISEE compresi fra un minimo e un massimo. Tale percentuale si differenzia a seconda del tipo di prestazione/servizio richiesto in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono.

6. La quantificazione della compartecipazione ai costi è definita sul costo/tariffa del servizio posta a carico dell'utente; tale quota, pertanto, è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa e si differenzia a seconda del servizio.

7. Tra i due ISEE di cui sopra, la contribuzione viene calcolata secondo la seguente formula

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE =

$$\text{Tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE UTENTE} - \text{ISEE MINIMO}) \times (\text{TARIFFA MASSIMA} - \text{TARIFFA MINIMA})}{(\text{ISEE MASSIMO} - \text{ISEE MINIMO})}$$

8. Qualora l'utente non presenti l'I.S.E.E., o abbia un ISEE superiore a quello finale previsto per la concessione dell'agevolazione, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo della prestazione/servizio sostenuto dal Comune, salvo diversa definizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

9. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di beneficiare di prestazioni agevolate e tuttavia fossero presenti nel nucleo



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, l'amministrazione si riserva di adottare uno dei seguenti criteri di deroga:

- a) Concessione, con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari, dell'erogazione della prestazione in deroga e/o dell'esonero dalla contribuzione;
- b) Erogazione della prestazione in deroga e/o esonero dalla contribuzione, con successiva rivalsa da parte del Comune, qualora una o più persone fisiche assumano obbligazione contrattuale verso l'Amministrazione Comunale a restituire quanto erogato.

**10.** Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni interventi.

**11.** Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

## Articolo 28 - Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE

**1.** Criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modifiche o integrazioni, anche alla luce di eventuali attività di monitoraggio degli effetti sulle prestazioni.

## TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI ASSOCIATI

### Articolo 29 – Definizione di interventi e servizi associati

**1.** Le prestazioni, gli interventi ed i servizi gestiti in forma associata sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale zonale e approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale.

**2.** Gli interventi ed i servizi associati, rispetto ai servizi programmati e gestiti dal Comune in maniera singola, possono essere:

- a) *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- b) *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- c) *Specialistici*, rivolti a target specifici di popolazione o a portatori di bisogni specifici;
- d) *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

**3.** I criteri e le modalità di erogazione degli interventi e dei Servizi associati vengono approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale.

### Articolo 30 - Informazione inerente gli interventi e servizi gestiti in forma associata

**1.** Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati a livello associato tramite pubblicazione sul portale e utilizzando i propri canali istituzionali.

**2.** L'ufficio di Piano o l'Ente Responsabile del Servizio associato, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Articolo 31 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi associati sono, di norma, erogati con le seguenti modalità:
  - a) *Tramite bando*: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
  - b) *Con richieste a sportello*: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre all' possesso dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. Per presentare domanda gli interessati devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza o allo sportello del servizio gestito in forma associata qualora lo stesso preveda tale modalità di apertura al pubblico.

## Articolo 32 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento o il servizio associato richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi o di servizi associati è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario...)

## TITOLO V – INTERVENTI E SERVIZI EROGATI

### CAPO I – Interventi di sostegno economico

#### Articolo 33 - Contributi economici

##### 33.1 - Finalità

1. Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, facilitare un'esistenza dignitosa e favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
2. Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

##### 33.2 - Descrizione dell'intervento

1. Gli interventi di sostegno economico sono, di norma, finalizzati a sostenere persone o nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico, sociale o a rischio di emarginazione, al fine di garantire ad ogni cittadino un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita familiare e sociale (L.R. 3/2008; L.R. 1/2000; Legge 328/2000).



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

2. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi o una riduzione della quota di compartecipazione al costo degli stessi. Le suddette misure sono da considerarsi strumenti per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato.

### **33.3 - Destinatari**

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica i residenti nel territorio del Comune di Montano Lucino e i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 13 e 14) che siano in condizioni di grave disagio economico derivante dalla mancanza o inadeguatezza del reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni primari personali o del proprio nucleo familiare.

### **33.4 – Forme di intervento**

1. Sono previste le seguenti tipologie di interventi a sostegno del reddito:

- a) Assistenza Economica Ordinaria;
- b) Assistenza Economica Straordinaria.

2. Gli interventi e/o benefici di natura economica concessi, possono essere erogati mediante:

- a) Corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario;
- b) Corresponsione di titoli (voucher/buoni spesa) da utilizzarsi in conformità al Progetto Individuale;
- c) Liquidazione diretta, a favore del creditore, di fatture o bollette a nome del beneficiario.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono disposti compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

### **33.5 – Assistenza Economica Ordinaria**

1. L'assistenza economica ordinaria è finalizzata all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà, si attiva a seguito di un progetto di integrazione sociale personalizzato a favore dell'utenza esposta a rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

2. Il progetto di integrazione sociale personalizzato è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, al fine di evitare la permanenza nel circuito assistenziale.

3. Il progetto deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del richiedente in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale) sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità) sia a partire da richieste avanzate dall'interessato che da proposte del servizio.

4. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità), così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto personalizzato, sono concordati tra il Servizio Sociale e le persone coinvolte. Tali accordi sono espressi e formalizzati attraverso apposito patto da sottoscrivere e rispettare.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

5. L'entità del contributo mensile, sulla base delle risorse disponibili, è determinata dal Responsabile del Servizio, calcolata sulla base della scala di equivalenza ISEE, aumentata di 0,35 per ogni ulteriore componente oltre al quinto e valutata con riferimento alla tabella sottostante.

1 componente	€ 150,00
2 componenti	€ 235,00
3 componenti	€ 306,00
4 componenti	€ 369,00
5 componenti	€ 427,50

Tenendo conto delle agevolazioni che il soggetto riceve dall'applicazione di normative nazionali, regionali e territoriali, nonché da Associazioni di volontariato e dal Comune stesso, il Responsabile del Servizio può determinare, con adeguata motivazione, un contributo ordinario di diversa entità.

6. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo, potrà essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione e verrà corrisposto per la durata massima definita nel progetto.

7. Il limite I.S.E.E. massimo per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, potrà essere rivisto annualmente dalla Giunta Comunale, sentita l'assemblea dei Sindaci del distretto di Como, in relazione alle risorse disponibili. Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 7.500,00.

8. In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi assunti il Comune revocherà, sospenderà o ridurrà il contributo precedentemente definito.

### **33.6 – Assistenza Economica Straordinaria**

1. Si tratta di un intervento economico straordinario, rivolto a persone o nuclei che si trovino a far fronte ad un'improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti, quali a titolo esemplificativo:

- a) Spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, a fronte del verificarsi di gravi eventi morbosi;
- b) Abbandono, decesso del percettore principale di reddito all'interno del nucleo familiare;
- c) Necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione o per evitare l'interruzione della fornitura;
- d) Sfratto (in condizioni di emergenza/urgenza, valutati dal servizio sociale e in applicazione agli obblighi di legge);

O ad altri eventi tali da incidere e modificare negativamente l'equilibrio familiare.

2. I contributi straordinari vengono assegnati per nucleo anagrafico e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza.

3. Il limite I.S.E.E. massimo per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, potrà essere rivisto annualmente dalla Giunta Comunale, sentita l'assemblea dei Sindaci del distretto di Como, in relazione alle risorse disponibili. Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 10.000,00.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

4. La misura del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e previa adesione al progetto di integrazione sociale personalizzato di cui al precedente articolo.

5. L'importo massimo erogabile su base annua annuo non può superare di norma la somma di € 5.000,00.

6. Qualora, sulla base del bisogno dell'utenza, si rendesse necessario prevedere un intervento di assistenza economica sia ordinaria che straordinaria, l'importo complessivamente erogato non potrà comunque superare la somma di € 5.000,00.

### **33.7 – Documentazione integrativa a verifica della condizione economica (istruttoria servizio sociale)**

1. La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo (*allegato 1*), presso il Servizio Sociale competente.

2. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare il disagio socio-economico all'atto della presentazione della stessa. In particolare sono richiesti:

- a) Attestazione ISEE del nucleo familiare;
- b) Ricevute del pagamento dell'affitto o del mutuo per la prima casa al momento della richiesta di prestazione
- c) Ricevute delle ultime tre bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- d) Ultime 3 buste paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- e) Dichiarazione da cui risulti il patrimonio mobiliare posseduto al momento della richiesta;
- f) Se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- g) Permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- h) Documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni;
- i) Autocertificazione che attesti i mezzi di trasporto posseduti;
- j) Ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

3. Qualora, successivamente all'attivazione del progetto, muti la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la documentazione presentata ai Servizi Sociali al fine di consentire la corretta rivalutazione della situazione e quindi del progetto in corso. La mancata comunicazione, entro 30 gg, potrà comportare la decadenza dai benefici e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

### **33.8 – Accesso alle prestazioni: motivi di esclusione**

1. Per valutare l'accesso alle prestazioni di assistenza economica si tiene conto della condizione economica dei richiedenti come definito nei precedenti articoli. Inoltre, sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- a) Siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- b) Rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- c) Non presentino la documentazione richiesta;
- d) Siano proprietari di beni immobiliari oltre la casa di abitazione;
- e) Siano proprietari della casa di abitazione appartenente alle categorie catastali A7, A8, A9;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- f) Siano in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta di prestazione, ovvero di autoveicoli superiori a 1.300 cc. O motoveicoli superiori a 250 cc, immatricolati nei 3 anni precedenti
- g) Siano in possesso di patrimoni mobiliari oltre un valore di € 3.000,00 al momento della richiesta del contributo.

## **33.9 – Deroghe**

1. Gli interventi potranno essere erogati in deroga ai criteri del presente regolamento sulla base di una valutazione del servizio sociale in presenza di esigenze di interventi urgenti e indifferibili. Poiché in taluni casi l'ISEE può non rappresentare adeguatamente la condizione economica del nucleo familiare al momento della richiesta di prestazione, tale valutazione potrà anche tener conto delle condizioni economiche presenti al momento della richiesta, che i richiedenti dovranno documentare.

## **CAPO II - INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE ANZIANE**

### **Articolo 34 – Servizio di Assistenza Domiciliare**

#### **34.1 – Descrizione del servizio**

1. Il S.A.D. (Servizio di Assistenza Domiciliare) si configura come sostegno professionale a supporto delle attività di vita quotidiana. E' erogato al domicilio degli interessati ed ha natura integrativa rispetto alle capacità ed alle risorse personali della rete familiare.

#### **34.2 - Finalità**

1. Il S.A.D. è finalizzato a favorire la permanenza delle persone nella proprio ambiente di vita, a tal fine garantisce sostegno a chi è in difficoltà o non è autosufficiente, promuove l'autonomia degli utenti, previene o rimuove le condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riduce il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

#### **34.3 - Destinatari**

1. Possono beneficiare del servizio:

- Le persone adulte o anziane residenti nel territorio comunale che si trovino in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche e/o forme di emarginazione la cui rete familiare è assente o necessita di interventi integrativi, al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali;
- Le persone adulte in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura, su valutazione dell'assistente sociale e sulla base di specifici progetti individuali.

2. Accede prioritariamente al S.A.D. l'utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate e che non dispone di una rete di aiuti significativa.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## 34.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'attività del S.A.D. si esplica in un'assistenza diretta e indiretta alla persona, all'interno di un Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), attraverso figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, per l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali:

- a) Assistenza e cura della persona di tipo igienico sanitario di semplice esecuzione (igiene personale totale o parziale, aiuto nella vestizione, preparazione e ausilio nell'assunzione di pasti, controllo nella corretta assunzione di terapie farmacologiche con esclusione di prestazioni infermieristiche, ecc.);
- b) Mobilizzazione della persona;
- c) Igiene e cura dell'ambiente domestico;
- d) Prestazioni integrative di tipo relazione – aggregativo (attività di accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, commissioni di vario tipo, attività di socializzazione, consegna del pasto, ...);
- e) Sostegno ed orientamento del caregiver o della rete familiare, affiancamento e tutoraggio del lavoro privato di cura;
- f) Attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- g) Monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel P.A.I. predisposto dal servizio sociale e concordato con l'utente.

## 34.5 – Modalità di erogazione

1. La prestazione può essere erogata tramite servizio comunale, proprio o tramite appalto/concessione, e/o attraverso l'erogazione di Voucher a cura dell'Ufficio di Piano.

## 34.6 – Ammissione

1. L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una istanza, su apposito modulo (*allegato 2*), a cui fa seguito la verifica del bisogno effettuata dall'AS presso il domicilio, la predisposizione e condivisione con l'interessato (laddove possibile) e/o la persona e/o gli operatori di riferimento della tipologia e dei tempi dell'intervento più adeguati al bisogno per la definizione del PAI. Il servizio viene erogato nei limiti del monte ore disponibile.

## 34.7 – Priorità d'accesso

1. I tempi di presa in carico vengono definiti in base all'assetto operativo del servizio e alla valutazione delle priorità d'accesso che, in sede di prima applicazione, vengono così definite:

- a) Grado di autonomia ed autosufficienza suddivisa in tre fasce (autosufficiente, parzialmente autosufficiente e non autosufficiente) definito in base a una specifica scala (IADL);
- b) Presenza di una rete familiare (persona sola, familiari lontani, familiari vicini, familiari conviventi);
- c) Presenza di personale di cura privato;
- d) Possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di personale di cura privato;
- e) Condizione economica: ISEE.

2. Nel caso in cui il numero dei richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità delle ore di servizio disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei suindicati criteri di priorità.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## **34.8 - Compartecipazione al costo del servizio**

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. Di cui al presente articolo, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe, sentita anche l'assemblea dei Sindaci del distretto di Como.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 24.000,00.

Pertanto:

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione pari al 5% della tariffa massima del servizio come quantificato annualmente dalla Giunta Comunale;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'art.27.7;
- c) Per I.S.E.E. da € 24.000,01 o in caso di mancata presentazione, si applica il costo massimo del servizio.

3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza prestate all'utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula.

4. In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o, in caso di più accessi al giorno, la riduzione del costo del servizio usufruito.

## **34.9 – Sospensioni e dimissioni**

1. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) Venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio;
- b) Impossibilità del personale impiegato di realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti da parte dell'utente stesso e/o dei familiari e/o di altre persone presenti, nonché la messa in atto di comportamenti o atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati;
- c) Ricovero temporaneo in strutture residenziali;
- d) Mancato pagamento delle quote di partecipazione al servizio per 3 mesi.

2. La dimissione dal servizio deve essere comunicata attraverso apposito modulo di disdetta (allegato n. 6)

3. Per le situazioni di cui alle lettere a) b) all'atto di sospensione corrisponde anche la dimissione dal servizio, per il caso di cui alla lettera c) in assenza di ripristino degli interventi entro 3 mesi successivi all'avvenuta sospensione, si procederà d'ufficio alla dimissione dal servizio.

## **Articolo 35 – Servizio Pasti a domicilio**

### **Premessa**

Il presente articolo definisce le modalità del servizio pasti a domicilio, che verrà attivato da parte del Comune di Montano Lucino con una richiesta da parte di minimo n.10 utenti.

### **35.1 – Descrizione del servizio**

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## **35.2 - Finalità**

1. Il servizio pasti a domicilio è volto a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente

## **35.3 - Destinatari**

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotta autonomia funzionale e persone disabili incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, residenti nel Comune, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità. L'accesso alla prestazione è subordinata alla valutazione del Servizio Sociale e alla stesura di un progetto personalizzato.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

## **35.4 - Tipologia delle prestazioni**

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

## **35.5 – Modalità di erogazione**

1. Il servizio viene erogato, di norma, su 5/6 giorni settimanali, in relazione al bisogno espresso e alle risorse a disposizione, stabilite annualmente dal Comune.

2. La prestazione può essere erogata tramite servizio comunale, proprio o tramite appalto/concessione, e/o attraverso l'erogazione di Voucher.

## **35.6 – Ammissione**

1. L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una istanza, su apposito modulo, a cui fa seguito la verifica del bisogno effettuata dall'AS presso il domicilio, la predisposizione e condivisione con l'interessato (laddove possibile) e/o la persona e/o gli operatori di riferimento della tipologia e dei tempi dell'intervento più adeguati al bisogno per la definizione del PAI. Il servizio viene erogato nei limiti delle risorse disponibili.

## **35.7 – Priorità d'accesso**

1. Nel caso in cui il numero dei richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- b) Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- c) Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente.

## **35.8 - Compartecipazione al costo del servizio**

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui al presente articolo, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe, sentita anche l'assemblea dei Sindaci del distretto di Como.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 24.000,00.

Pertanto:

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione del 5% del costo del pasto sostenuto dal singolo Comune del Distretto;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'art.31, con una compartecipazione pari alla tariffa minima del 5% più una quota non superiore all'80% del costo del pasto sostenuto dal singolo Comune del Distretto;
- c) Per I.S.E.E. da € 24.000,01 o in caso di mancata presentazione, si applica la tariffa massima prevista per il servizio.

3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti consegnati all'utente nel mese di riferimento per la tariffa individualizzata di cui al punto 2.

4. In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o parziale del costo del servizio usufruito.

## **35.9 – Sospensioni e dimissioni**

1. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) Venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio;
- b) Impossibilità del personale impiegato di realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti da parte dell'utente stesso e/o dei familiari e/o di altre persone presenti, nonché la messa in atto di comportamenti o atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati;
- c) Ricovero temporaneo in strutture residenziali;
- d) Mancato pagamento delle quote di partecipazione al servizio per 3 mesi.

2. La dimissione dal servizio deve essere comunicata attraverso apposito modulo di disdetta (allegato n. 6)

3. Per le situazioni di cui alle lettere a) b) all'atto di sospensione corrisponde anche la dimissione dal servizio, per il caso di cui alla lettera c) in assenza di ripristino degli interventi entro 3 mesi successivi all'avvenuta sospensione, si procederà d'ufficio alla dimissione dal servizio.

## **Articolo 36 – Servizio Telesoccorso**

### **36.1 – Descrizione del servizio**

1. Il telesoccorso è un apparecchio elettronico, di semplice utilizzo, per la segnalazione delle emergenze sanitarie che viene installato presso le abitazioni private di persone anziane con particolari patologie.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## **36.2 – Finalità**

1. Il telesoccorso consente un pronto intervento sanitario in caso di segnalazione di una emergenza alla centrale operativa convenzionata.
2. Il servizio ha lo scopo di:
  - Tutelare la salute degli utenti;
  - Essere di aiuto e supporto alla persone che vivono sole;
  - Permettere la permanenza presso la propria abitazione senza rivolgersi a strutture residenziali.

## **36.3 – Destinatari**

1. Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane e inabili, o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, residenti nel Comune, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

## **36.4 – Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio è subordinata alla presentazione di una richiesta tramite apposito modulo (allegato 4).

## **36.5 - Compartecipazione al costo del servizio**

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui al presente articolo, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe, sentita anche l'assemblea dei Sindaci del distretto di Como.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 24.000,00.

Pertanto:

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione del 20% del costo del servizio sostenuto dal singolo Comune del Distretto;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'art.27.7, con una compartecipazione pari alla tariffa minima del 20% più una quota non superiore all'80% del costo del servizio sostenuto dal singolo Comune del Distretto;
- c) Per I.S.E.E. da € 24.000,01 o in caso di mancata presentazione, si applica la tariffa massima del costo del servizio sostenuto dal singolo Comune del Distretto.

## **36.6 – Dimissioni**

1. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:
  - a) Venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio;
  - b) Rinuncia scritta da parte dell'utente e/o dei relativi familiari e/o del tutore o dell'amministratore di sostegno;
  - c) Ricovero in strutture residenziali;
  - d) Mancato pagamento della tariffa prevista.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Articolo 37 – Servizio di Trasporto Sociale

### **37.1 – Descrizione del servizio**

1. Il servizio di trasporto sociale, erogato nell'ambito di progetti individuali elaborati dal Servizio Sociale comunale, è rivolto all'utenza non in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie, assistenziali o riabilitative.
2. La prestazione può essere erogata dall'Associazione Volontari di Montano Lucino e della Croce rossa Italiana comitato di Lurate Caccivio, sulla base delle diverse tipologie di utenza e di trasporto, come indicato nel par.37.4.

### **37.2 - Finalità**

1. Il servizio ha lo scopo di favorire l'integrazione sociale dei cittadini, garantendo l'opportunità di raggiungere strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto.

### **37.3 - Destinatari**

1. Sono destinatari del servizio, a titolo indicativo, persone anziane o disabili non autosufficienti residenti nel Comune, seguite e segnalate dal servizio sociale.

### **37.4 - Tipologia delle prestazioni**

1. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
2. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente alla struttura di destinazione.
3. Per tutte le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei presidi ospedalieri della provincia di Como, a favore di utenti che riescono a raggiungere l'automezzo a livello strada in autonomia, è possibile accedere al servizio di trasporto dell'Associazione Volontari.  
Per tutte le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei presidi ospedalieri fuori la provincia di Como ovvero a favore di utenti non autosufficienti per i quali è necessaria la mobilitazione dall'abitazione all'automezzo attraverso personale specializzato, è possibile usufruire del servizio della Croce Rossa Italiana – comitato locale di Lurate Caccivio.

### **37.5 – Modalità di accesso e di erogazione**

1. L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o dei familiari, attraverso il contatto telefonico dell'Ufficio Servizi Sociali. Il servizio verrà attivato prioritariamente a coloro che sono impossibilitati all'utilizzo di mezzi pubblici di collegamento e si trovano nell'impossibilità assoluta di effettuare il trasporto attraverso i familiari.
2. In caso di più richieste per la stessa fascia oraria, l'erogazione del servizio, è subordinata alla disponibilità di risorse umane, strumentali.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## **37.6 - Compartecipazione al costo del servizio**

1. La compartecipazione al costo viene determinata in base alla tipologia di servizio e all'ente erogatore, sulla base delle convenzioni in essere con i soggetti erogatori.

## **CAPO III – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITÀ DELL'ANZIANO E DEL DISABILE**

**Articolo 38 –Sostegno economico a parziale copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura residenziale**

### **38.1 - Descrizione dell'intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per il ricovero, in **strutture residenziali a carattere socio-sanitario**, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7438, **e/o a carattere socio-assistenziale**.

### **38.2 - Finalità**

1. Gli interventi sono finalizzati a garantire alla persona non più assistibile al domicilio le cure continuative necessarie.

### **38.3 Destinatari**

1. I servizi sono rivolti a persone anziane e disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Montano Lucino o esserlo stato prima del ricovero in strutture situate in altro Comune: la residenza presso strutture residenziali site nel Comune di Montano Lucino, acquisita successivamente al ricovero non va a costituire il diritto a beneficiare degli interventi di supporto economico di cui al presente articolo;
- b) Essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-economiche, tra cui assenza di adeguato sostegno familiare e/o presenza di livello di compromissione funzionale tale da rendere la permanenza al domicilio non più rispondente ai bisogni ed interessi della persona.

2. Possono essere altresì attivati interventi di integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali a favore di persone adulte residenti nel Comune in condizioni di ridotta autonomia, attestata ma non ancora certificata, che si trovino nell'inderogabile esigenza di inserimento in struttura residenziale.

### **38.4 – Modalità di accesso e di erogazione**

1. L'intervento, volto all'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, è subordinato alla presentazione di una richiesta tramite apposito modulo (allegato 3) ed alla valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva impossibilità della persona a permanere nel proprio ambiente familiare, nonostante l'attivazione di altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e centri diurni.

2. Alla richiesta è allegata:

- a) La documentazione socio-sanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno;
- b) La documentazione attestante la capacità economica e patrimoniale dell'interessato all'atto della domanda;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- c) L'attestazione I.S.E.E. di carattere socio-sanitario con relativa D.S.U. elaborata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Ogni altra documentazione ritenuta utile.

**3.** Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, ed è finalizzato all'accertamento dell'esistenza di:

- a) Condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta più adeguata al bisogno manifestato dalla persona;
- b) Condizioni economiche tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

**4.** La condizione economica del ricoverato è valutata mediante l'applicazione dei criteri e dei parametri individuati al successivo art. 38.5.

**5** La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con Regione Lombardia e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo/assistenziale individualizzato.

**6.** Il Servizio sociale provvede a dare informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile; il contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno e la struttura stessa.

Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'anziano o del disabile.

**7.** L'intervento economico comunale, a copertura anche parziale della quota socio-assistenziale della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, viene garantito quando la capacità economica della persona, tenuto anche conto della componente aggiuntiva come definita ai fini I.S.E.E., non consenta di far fronte interamente al pagamento della retta.

**8.** L'erogabilità dell'intervento economico comunale a copertura della retta socio-assistenziale per l'inserimento o permanenza in struttura è limitato a coloro che presentano un I.S.E.E. pari o inferiore a quello individuato annualmente, sentita anche l'Assemblea dei Sindaci. Lo stesso è fissato in € 15.000,00.

**9.** Il criterio di cui al punto **8.** si applica solo agli ingressi successivi alla data di approvazione del presente regolamento.

**10.** Non potranno inoltre accedere al contributo coloro che risultino, alla data della richiesta, possessori di:

- a) Beni immobiliari diversi dalla casa di abitazione;
- b) Immobile adibito ad abitazione principale del richiedente, sempre che tale bene non sia utilizzato come residenza da persone presenti nella famiglia anagrafica del richiedente al momento del ricovero o da suoi parenti;
- c) Beni mobiliari di valore superiore a € 3.000,00 per soggetti anziani e €5.000,00 per soggetti disabili con residue capacità di autonomia.

**11.** La quota massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta (intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale) e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente come meglio specificato nell'art. 38.5.

**12.** L'intervento economico ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture emesse dalla struttura protetta in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell'importo risultante



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

dal procedimento istruttorio o mediante erogazione diretta del contributo al soggetto ricoverato o ad altra persona che provveda ai pagamenti.

## **38.5 – Valutazione della capacità economica**

1. La capacità economica del ricoverato è determinata dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso, nonché dalla componente aggiuntiva, come definita ai fini I.S.E.E.

2. La consistenza finanziaria e patrimoniale del ricoverato è calcolata considerando:

- a) Tutte le entrate nette a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi, ecc.);
- b) Il valore dell'intero patrimonio mobiliare del soggetto;
- c) La proprietà di beni immobili e mobili registrati;
- d) Il godimento di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, ...) solo se producono effetti reddituali;
- e) Analisi della sua situazione familiare (solo o con familiari) e sua partecipazione al mantenimento della famiglia convivente.

3. Concorre alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso 36 mesi prima. Tale importo dovrà essere utilizzato in via prioritaria per il pagamento del ricovero, essendoci strumenti legali che consentono (es. art. 437 del c.c.) il recupero di una diversa autonomia dell'interessato a far fronte alla spesa di ricovero.

4. Il ricoverato partecipa al costo della retta con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, incluse le entrate per pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ecc., fatto salvo:

- a) Quanto previsto al successivo punto 5
- b) Una quota del proprio reddito pari ad €. 50,00 mensili per soggetti anziani e disabili gravemente non autosufficienti, lasciata a disposizione per le spese personali ove necessario, detto importo potrà essere modulato sulla base delle effettive esigenze del ricoverato fino ad un massimo di €100,00 per soggetti con residua autonomia;
- c) Una quota forfettaria UNA TANTUM, fino ad un massimo di €. 3.000,00, accantonata per le spese funebri qualora il patrimonio mobiliare del ricoverato lo consenta.

5. Qualora all'atto del ricovero, il nucleo familiare si componesse da coniugi e/o figli disabili, e il ricoverato fosse l'unico portatore di reddito o i famigliari avessero un reddito inferiore all'assegno sociale INPS, dal reddito del ricoverato verrà detratta una somma, da destinare a chi resta nel nucleo, pari all'ASSEGNO SOCIALE INPS adeguato al numero dei famigliari conviventi (come da Tab. ISEE) mediante applicazione della scala di equivalenza ISEE.

## **38.6 - Aggiornamento annuale**

1. Per verificare il permanere delle condizioni che comportano un possibile intervento comunale a copertura della spesa per residenzialità anziani e disabili, si provvederà all'aggiornamento annuo della situazione, in considerazione dell'adeguamento delle rette, della capacità economica dell'utente come sopra esplicitata.

2. Ciò significa che la concessione dell'intervento comunale ha comunque validità annua e vanno annualmente ripresentate le documentazioni necessarie al fine di valutare la continuità dell'intervento e l'entità entro e non oltre il **31/03**.

## **38.7 – Priorità d'accesso**



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, fatto salvo per gli interventi di cui all'art. 10, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Persone sole (senza nessun familiare esistente);
- b) Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari;
- c) Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
- d) Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente;
- e) Ordine cronologico.

## **38.8 - Esclusione dell'intervento comunale**

1. Si è esclusi dall'intervento integrativo comunale allorché la capacità economica dell'utenza, consenta l'integrale pagamento della retta di spettanza, legittimamente accertata.

2. Sono sempre fatti salvi gli interventi attivabili dall'Amministrazione Comunale con misure di protezione a favore degli incapaci.

## **38.9 - Obbligo dell'utente a fornire tutte le dichiarazioni**

1. In via generale è l'utente, diretto interessato (o chi ne cura legalmente la protezione), a dover presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate da tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria.

2. In mancanza della documentazione di cui sopra l'Amministrazione comunale non può procedere a determinare il proprio intervento (sempre fatti salvi i doveri nei confronti di persone palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela, ad approntare i percorsi necessari alla loro protezione).

## **38.10 - Contribuzione comunale su ricoveri definitivi già attivi**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 38.4, è possibile richiedere la contribuzione comunale anche per situazioni di ricoveri attivati senza la valutazione del servizio sociale, quando sia sopravvenuta l'insostenibilità della spesa da parte dell'utente e della sua rete familiare.

2. L'integrazione verrà garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie comunali destinate al ricovero che dovessero residuare dopo aver soddisfatto in via prioritaria le situazioni di cui art. 38.4 e 38.9.

3. In ogni caso, l'amministrazione non si farà carico del rimborso di spese sostenute e/o anticipate dai parenti per il ricovero dei propri congiunti.

## **38.11 - Recupero intervento comunale**

1. Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc.) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale, verranno integralmente vincolati al pagamento della retta, inclusi eventuali periodi arretrati.

## **38.12 Contributi in deroga**



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1. In caso di I.S.E.E. elevati superiori alla soglia di accesso di cui al punto 1 dell'art. 38.5, o di I.S.E.E. rientranti ma che comunque presentino una modesta liquidità o in caso di presenza di soli immobili, il Comune potrà procedere al pagamento della retta previa stipulazione di accordi con i beneficiari per il recupero di quanto versato a titolo di anticipazione.

2. Nel lasso temporale necessario per l'attivazione degli accordi di cui al punto precedente o nel caso non sia possibile stipulare accordi con i beneficiari, laddove sia necessario attivare senza indugio la prestazione, la contribuzione comunale dovrà essere intesa quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, a valere come titolo giuridico nei confronti dello stesso, attivabile anche in sede successoria, fermo restando la valutazione della necessità di attivare la tutela giuridica dell'amministratore di sostegno.

## CAPO IV – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SEMIRESIDENZIALITÀ DEL DISABILE E DELL'ANZIANO

### Articolo 39 – Servizi semi residenziali disabili e anziani

#### 39.1 - Descrizione dell'intervento e finalità

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per l'inserimento:

- a) Di persone con disabilità presso servizi socio-educativi, socio-riabilitativi, di formazione all'autonomia (denominati come Centro Diurno Disabile, Centro Socio Educativo, Servizio Formazione Autonomia, ecc.) fortemente tesi allo sviluppo della personalità e all'integrazione sociale e lavorativa che presentano significativi caratteri educativo-formativi e riabilitativi, ivi comprese le più opportune sperimentazioni di servizi innovativi e flessibili finalizzati alla piena inclusione sociale (come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- b) Di persone anziane presso Centri Diurni Integrati al fine di garantirne il mantenimento al domicilio assicurando una assistenza socio-sanitaria diurna.

#### 39.2 Destinatari

1. I servizi sono rivolti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel comune.
- b) Essere in possesso di un certificato, in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92 o di invalidità civile al 100% per soggetto anziano.

#### 39.3 – Modalità di accesso

1. L'integrazione della retta per l'ospitalità in centri diurni non comprende il costo della mensa ed è subordinato alla presentazione di una richiesta tramite apposito modulo (*allegato 3*) ed alla valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva necessità nel progetto di vita del soggetto.

2. Alla richiesta è allegata:

- a) Documentazione socio-sanitaria necessaria a confermare i requisiti;
- b) Attestazione I.S.E.E. con relativa D.S.U. elaborata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) Ogni altra documentazione ritenuta utile per definire ed includere l'intervento come parte integrante il progetto di vita della persona.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

3. La pertinenza dell'intervento è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, accertando l'esistenza di:

- a) Condizioni socio-sanitarie tali da qualificare l'inserimento diurno in struttura come la risposta più adeguata al bisogno e al progetto di vita della persona;
- b) Indicatore ISEE inferiore al limite massimo così come indicato all'art. 39.5.

4. La scelta della struttura non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utente o dei suoi parenti, ma dovrà essere concordata con il Comune di residenza, privilegiando le strutture in gestione diretta, quelle convenzionate e i posti accreditati con Regione Lombardia in caso di strutture socio-sanitarie, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo/assistenziale individualizzato.

Qualora l'utente o suoi parenti scegliessero una struttura diversa e con retta più onerosa, rispetto a quella reperita e proposta dal Comune di residenza, lo stesso non interverrà oltre il limite della retta praticata dalla struttura individuata dal Servizio Sociale.

## **39.4 – Forme di intervento**

1. L'intervento del Comune si concretizza nel pagamento diretto alla struttura della differenza tra la quota totale richiesta dalla struttura e la quota eventualmente già richiesta alla famiglia. È prevista una quota minima di compartecipazione pari al 25% del costo e una massima pari all'80% del costo, come specificato all'articolo 39.5.2;

Quanto sopra stabilito si intende escluso del pagamento dei buoni pasto, rimanenti comunque a carico dell'utente.

## **39.5 – Compartecipazione mensile al costo del servizio**

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio, da intendersi come la somma della quota a carico del comune e della eventuale quota che la famiglia versa direttamente alla struttura, secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. definiti annualmente in sede di determinazione delle tariffe.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 30.000,00.

Pertanto:

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione minima pari al 25% del costo come sopra specificato, detratta l'eventuale quota già a carico dell'utente;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dalla seguente formula:  
Quota minima + 
$$\frac{(\text{ISEE UTENTE} - \text{ISEE MINIMO}) \times (\text{QUOTA MASSIMA} - \text{QUOTA MINIMA})}{(\text{ISEE MASSIMO} - \text{ISEE MINIMO})}$$
- c) Per I.S.E.E. da € 30.000,01 o in caso di mancata presentazione, si applica una compartecipazione dell'80% del costo.
- d) L'utente non è tenuto a compartecipare al costo del servizio solo nel caso in cui l'ISEE risulti pari a € 0,00 pertanto la retta sarà totalmente a carico del Comune ad esclusione del servizio mensa.

3. In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o parziale del costo del servizio usufruito.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## **39.6 - Aggiornamento annuale**

1. L'intervento comunale ha validità annua, annualmente dovrà essere ripresentata la documentazione necessaria al fine di valutare la continuità dell'intervento e l'entità.

## **39.7 – Priorità d'accesso**

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente;
- b) Ordine cronologico

## **39.8 - Obbligo dell'utente a fornire tutte le dichiarazioni**

1. In via generale è l'utente, diretto interessato (o chi ne cura legalmente la protezione), a dover presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate da tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria.

2. In mancanza della prescritta documentazione, l'Amministrazione comunale non può procedere a determinare il proprio intervento, fatto salvo l'obbligo di approntare i percorsi necessari alla protezione di persone palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela.

## **CAPO V – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' NELL'AMBITO SCOLASTICO**

### **Articolo 40 – Servizio assistenza scolastica alunni disabili**

#### **40.1 - Descrizione dell'intervento**

1. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica alunni disabili (ASH) consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità certificata. L'intervento educativo e assistenziale nella scuola fa parte del più ampio progetto di vita della persona che coinvolge la famiglia, la scuola e i servizi territoriali.

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è da intendere come l'insieme delle azioni e dei servizi posti in essere da apposito operatore per assicurare ad una persona disabile, in relazione alla diversa età, le condizioni per la migliore qualità di vita nei contesti scolastici.

#### **40.2 – Finalità**

1. Il servizio ha le seguenti finalità:

- a) Promuovere lo sviluppo psico-fisico dell'alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- b) Favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- c) Promuovere, in raccordo con tutte le parti coinvolte azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo;

#### **40.3 - Destinatari**

1. Il servizio è rivolto ad alunni disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel comune;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- b) Essere in possesso di un certificato in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92, o averne inoltrato richiesta;
- c) Certificazione rilasciata dallo specialista (del centro di riabilitazione e/o dell'U.O.N.P.I.A., e/o della neuropsichiatria dei centri di riabilitazione accreditati), dalla quale emerga che l'alunno necessita di intervento di supporto socio-assistenziale-educativo.

2. E' comunque facoltà del Comune valutare la concessione della risorsa anche in assenza della suddetta certificazione, con particolare attenzione per le situazioni di minori affetti da difficoltà evolutive per i quali è necessario uno specifico percorso educativo.

## **40.4 – Modalità di accesso**

1. Per accedere al servizio è necessario che la scuola e il nucleo familiare presentino richiesta tramite consegna degli appositi moduli (allegato 7 per le famiglie e allegato 8 per le scuole) all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza dell'alunno preferibilmente entro il 30 Giugno di ciascun anno per l'anno scolastico successivo. È facoltà del Comune valutare l'eventuale concessione della risorsa per richieste inoltrate successivamente alla suddetta data.

2. La famiglia, oltre alla richiesta con apposito modulo (allegato 7), deve presentare i seguenti documenti:

- a) Diagnosi funzionale;
- b) Certificazione della commissione istituita presso l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) territorialmente competente, o documentazione specialistica redatta da un servizio di neuropsichiatria (pubblica o privata);
- c) Eventuale riconoscimento legge 104/ con specifiche;

3. L'operatore incaricato presta il proprio servizio prevalentemente a scuola/servizio educativo frequentato dall'avente diritto. Nel caso in cui l'alunno interessato sia assente, l'operatore non effettua la propria prestazione a scuola.

## **40.5 - Monte ore assegnate**

1. Il monte ore settimanale è valutato sulla base dei bisogni assistenziali di ciascun alunno, del numero di richieste pervenute e del monte ore totale a disposizione e comunque riconoscendo al massimo:

- a) 12 ore settimanali per le scuole dell'obbligo;
- b) 8 ore per i servizi autorizzati e/o le scuole d'infanzia parificate e/o private/servizi per la prima infanzia.

Per alunni che presentano problematiche di particolare gravità il monte ore settimanale potrà essere ampliato, su proposta dell'A.S. e verificata la disponibilità sul monte ore totale.

## **40.6 - Tipologia delle prestazioni**

1. Le prestazioni sono riferite alle attività contenute nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e sono prevalentemente di supporto alle seguenti funzioni:

- a) Sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione a:
  - Abilità cognitive;
  - Abilità di comunicazione;
  - Abilità di autonomia personale, domestica e comunitaria;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Abilità sociali;
- b) Facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche;
- c) Ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dal minore;
- d) Favorire l'integrazione sociale del minore all'interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso l'ampliamento della sua rete sociale.

## **40.7 - Diritti e doveri dell'operatore**

1. Il servizio di assistenza educativa scolastica viene attivato dal Comune per gli alunni disabili. Il lavoro dell'educatore rappresenta un supporto al loro processo educativo e di apprendimento e contribuisce a far entrare nella pratica educativa quotidiana della scuola il principio secondo il quale l'integrazione scolastica in situazione di diversa abilità determinata da una progettazione comune e condivisa dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, attenta ad evidenziare le opportunità educative e formative che valorizzano e promuovono le capacità dell'alunno.

2. L'incaricato viene individuato secondo le modalità ritenute più consone dal comune di residenza dell'alunno disabile, nel rispetto del regolamento per l'acquisto di beni e servizi.

3. L'incaricato deve necessariamente possedere o il titolo di educatore professionale o laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente e comprovata esperienza.

4. La scelta dei requisiti specifici dell'operatore è da effettuarsi in riferimento allo stato di handicap, nonché alle caratteristiche del progetto presentato dalla scuola.

5. Lo stesso:

- a) Partecipa alla stesura del piano educativo
- b) Collabora con gli insegnanti per definire il progetto di intervento, fermo restando la priorità della scuole in ambito didattico;
- c) Mantiene contatti costanti con il servizio sociale di riferimento, il servizio/i specialistici anche per eventuali variazioni significative dell'intervento;
- d) Partecipa alla definizione dell'articolazione delle attività scolastiche in collaborazione con le/gli insegnanti;
- e) Garantisce rapporti di collaborazione con la famiglia dell'interessato;
- f) Stila apposita relazione finale di valutazione che tenga conto dell'evoluzione del processo educativo, evidenziando anche i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano educativo;
- g) Svolge il proprio servizio anche all'esterno della scuola favorendo nel minore l'apprendimento delle autonomie di base, se previsto nel progetto;

## **40.8- Partecipazione al costo**

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

## **CAPO VI- INTERVENTI A TUTELA DI MINORI**

Per i servizi sotto elencati, qualora si preveda una quota di compartecipazione, verrà richiesto l'ISEE per prestazioni a favore di minorenni



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## Articolo 41 – Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM)

### 41.1 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori (di seguito denominato ADM), consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore.

### 41.2 – Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

### 41.3 – Destinatari

1. Sono destinatari del servizio, in ordine di priorità, i minori e le rispettive famiglie:

- a) Sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria in situazione di pregiudizio;
- b) Che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di protezione del minore all'interno del contesto parentale;

### 41.4- Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e/o del loro nucleo familiare.

2. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

3. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

### 41.5 – Modalità di accesso e di erogazione

1. Il servizio viene attivato su proposta del servizio sociale che ha in carico il minore.

2. La prestazione può essere erogata tramite servizio comunale, proprio o tramite appalto/concessione, e/o attraverso l'erogazione di Voucher a cura dell'Ufficio di Piano.

### 41.6 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

## Articolo 42 – Servizi di diurnato

### 42.1 – Descrizione del servizio

1. Il Centro Diurno è un **servizio educativo** col compito di accogliere durante il giorno il minore in situazione di difficoltà e disagio nell'inserimento e nell'integrazione nei diversi contesti del quotidiano.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

I percorsi educativi attivati in favore dei minori si caratterizzano per la creazione di un **contesto relazionale solido e accogliente**, dove rielaborare le proprie difficoltà e trovare, insieme all'educatore, strategie e soluzioni.

2. È un contesto in cui si attiva un intervento specifico e individualizzato che riqualifichi il minore valorizzandone le sue stesse potenzialità.

## 42.2 – Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- **Prevenire il disagio minorile** attraverso la creazione di un **sistema di sostegno al nucleo familiare** ed al minore in difficoltà
- Offrire un servizio di **supporto concreto alla gestione della quotidianità** del minore in cui sono coinvolti vari soggetti (famiglia, scuola, servizi sociali, società sportive, etc.)

## 42.3 – Destinatari

1. Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio sociale comunale e al servizio tutela minori e famiglie

## 42.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio si articola nei seguenti interventi:

- Supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- Ascolto e orientamento dei minori;
- Sostegno ed accompagnamento alla crescita individuale;
- Servizio di sostegno alla genitorialità;
- Organizzazione di attività laboratoriali ricreative, culturali e sportive;
- Servizio mensa;
- Organizzazione del servizio di trasporto

## 42.5 – Modalità di accesso e di erogazione

1. Il servizio sociale comunale e il servizio tutela minori e famiglie definiscono un progetto individualizzato con l'identificazione del numero degli accessi e la tempistica.

## 42.6 – Compartecipazione al costo del servizio

1. I genitori degli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. definiti annualmente in sede di determinazione delle tariffe, sentita anche l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Como;

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 24.000,00.

Pertanto:

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione pari al 5% della tariffa massima del servizio come quantificato annualmente dalla Giunta Comunale;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'art.27.7;
- c) Per I.S.E.E. da € 24.000,01 o in caso di mancata presentazione, si applica il costo massimo del servizio.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di accessi dell'utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula.

4. In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o parziale del costo del servizio usufruito.

## Articolo 43 – Servizio di incontri protetti in spazio neutro

### 43.1 – Descrizione del servizio

1. Lo spazio neutro è un servizio sicuro e neutrale, idoneo a favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino ed i suoi familiari a seguito di separazioni conflittuali, affidamento o altre gravi crisi e conflittualità familiari, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria con il compito di facilitare e/o costruire il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra i genitori, o adulti di riferimento, e i figli.

### 43.2 – Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) Promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) Attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) Utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) Garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

### 43.3 – Destinatari

1. Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio tutela minori e famiglie con decreto dell'Autorità Giudiziaria allontanati da uno o entrambi i genitori.

### 43.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio si articola nei seguenti interventi:

- a) Stesura di un progetto individualizzato con definizione di obiettivi e tempi
- b) Incontri con il servizio inviante per presentazione della situazione
- c) Colloqui di conoscenza e di preparazione degli incontri con i minori
- d) Colloqui preliminari e di monitoraggio, con gli adulti di riferimento del minore, per un sostegno alla ricostruzione della responsabilità genitoriale
- e) Realizzazione degli incontri protetti
- f) Verifica periodica del progetto
- g) Predisposizione delle relazioni per l'Autorità Giudiziaria
- h) Conclusione dell'intervento con verifica finale

### 43.5 – Modalità di accesso e di erogazione

1. Il servizio viene disposto dall'Autorità Giudiziaria, e attivato nell'ambito di un progetto proposto dal servizio di tutela minori.

### 43.6 – Compartecipazione al costo del servizio



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

## **43.7 - Costo del servizio.**

1. Il costo del servizio è comprensivo di tutti gli interventi previsti dal progetto individualizzato.

## **Articolo 44 – Contributi per affidamento familiare**

1. Il servizio affidi è organizzato e sostenuto dall'Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona, resta a carico dei singoli Comuni il contributo forfettario mensile da erogare alla famiglia affidataria per il mantenimento del minore.

### **44.1 – Descrizione dell'intervento**

1. L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo economico mensile corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affidamento familiare a tempo pieno o in diurnato. Il contributo massimo erogabile viene stabilito in €.400,00 per affidi h 24, e in €.250,00 per affidi diurni. Potranno essere previste quote aggiuntive legate a spese straordinarie (spese odontoiatriche, oculistiche straordinarie, ecc.), se preventivamente concordate con il Servizio.

### **44.2 – Finalità**

1. Il contributo per affidamento familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

### **44.3 – Destinatari**

1. Destinatari del contributo per affidamento familiare sono le famiglie affidatarie di minori di cui uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sono residenti nel territorio comunale.

### **44.4 – Compartecipazione al costo del servizio**

1. Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

### **44.5 – Affido Diurno e /o a tempo parziale**

1. Potrà essere presa in considerazione l'erogazione di un contributo economico a fronte di situazione economiche disagiate.

## **Articolo 45 – Comunità educativa per minori**

### **45.1 – Descrizione dell'intervento**

1. La Comunità Educativa è un servizio residenziale che accoglie temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere il proprio compito.

Offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione giornaliera dei vari aspetti della vita ed è vissuta come luogo di socializzazione con tempi e modalità simili allo stile familiare. L'obiettivo primario è il



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**Benessere fisico, psichico e sociale** del minore ponendo al centro dell'intervento educativo la relazione come stimolo alla scoperta e allo sviluppo delle potenzialità individuali verso un percorso di autonomia.

## **45.2 – Destinatari**

1. Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio tutela minori e famiglie con decreto dell'Autorità Giudiziaria allontanati da uno o entrambi i genitori o con consensualità dei genitori.

## **45.3 - Tipologia delle prestazioni**

1. All'interno della Comunità, oltre all'ordinario svolgimento della quotidianità secondo uno stile di tipo familiare, si propongono:

- a) Attività educative e di sostegno scolastico
- b) Attività di sviluppo dell'autonomia e della relazionalità
- c) Attività di sviluppo della cura del sé
- d) Partecipazione ad attività sportive, ludiche, laboratoriali e per il tempo libero
- e) Sostegno psicologico

## **45.4 – Compartecipazione al costo del servizio**

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte della famiglia di origine mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità. Il valore dell'I.S.E.E. iniziale e dell'IS.E.E. Finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale, sentita l'Assemblea dei Sindaci distrettuale.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 24.000,00.

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione pari al 10% del contributo mensile;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'art.31, con una compartecipazione non superiore all'100% del contributo mensile
- c) Per I.S.E.E. da € 24.000,01 o in caso di mancata presentazione, deve essere corrisposto l'intero contributo mensile.

3. La compartecipazione al costo del servizio è preventivamente determinata dalla valutazione dell'Assistente Sociale comunale e del Servizio Tutela Minori che ha in carico il nucleo familiare e il minore. Si procederà alla richiesta della compartecipazione al costo del servizio qualora vi siano determinate condizioni sociali, psicologiche ed economiche tali da non interferire con l'esito del progetto di aiuto.

## **Art. 46 - Integrazione rette scuole dell'infanzia**

### **46.1 - Descrizione e finalità dell'intervento**

1. Il Comune in base alle disponibilità di bilancio integra il costo della retta della scuola dell'infanzia e della sezione primavera, quali servizi a favore di minori con finalità educative e di socializzazione.

### **46.2 – Destinatari**

1. I nuclei familiari residenti nel Comune di Montano Lucino nei quali sia presente:
  - a) Almeno un minore con età prescolare



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- b) La situazione economica del nucleo familiare richiede un intervento economico per concorrere alla spesa della retta

## **46.3 – Modalità di accesso e di erogazione**

1. Le domande di integrazione, presentate tramite apposito modulo (allegato 1) devono essere consegnate all'ufficio protocollo entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

L'integrazione della retta verrà definita attraverso il calcolo della compartecipazione al costo della retta a carico dell'utente. Quest'ultima verrà determinata sulla base del calcolo effettuato con il criterio proporzionale indicato nel paragrafo 46.4 nonché mediante valutazione sociale.

## **46.4 - Compartecipazione al costo del servizio**

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo della retta secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. Di cui al presente articolo.

2. L'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 2.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 17.501,00.

Pertanto:

- a) Ad un I.S.E.E. fino a € 2.500,00 si applica una compartecipazione pari al 20% della retta;
- b) Tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall'art.27.7;
- c) Per I.S.E.E. da € 17.501,00 e oltre, si applica il costo massimo del servizio.

3. In casi eccezionali per particolari situazioni, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o la riduzione della compartecipazione alla retta.

## **TITOLO VI –NORME TRANSITORIE FINALI**

### **Art.47 – Trattamento dei dati**

1. Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, avviene in conformità alla normativa di legge (D.Lgs.196/03 così come modificato e integrato dal decreto n.101/2018 del 10/08/2018).

### **Art.48 – Aggiornamento degli indici**

1. L'entità del contributo ed i valori che vengono utilizzati per valutare la condizione economica, inclusi quelli dell'ISEE, potranno essere aggiornati annualmente, anche sulla base dell'indice ISTAT FOI, con successivi specifici atti.

### **Art.49 – Norme transitorie finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.

## **TITOLO VII - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Articolo 50 – Riferimenti normativi**

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Circolare INPS n.171 del 18/12/2014: Riforma ISEE. DPCM 5/12/2013 n.159.
- DGR n.x/3230 el 06/03/2015: prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM n.159/2013
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni

## Articolo 51 – Norme Integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione, in materia, troveranno applicazione, previa modifica del presente regolamento, ove non immediatamente attuabili.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
*UFFICIO SERVIZI SOCIALI*



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASSISTENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

All'Area \_\_\_\_\_  
Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Montano Lucino  
Via Liveria, 7  
22070 – Montano Lucino (CO)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

### CHIEDE

- Per sé
- In qualità di \_\_\_\_\_ del/della  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
in Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
professione \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

### La concessione di un contributo di tipo:

- Economico-assistenziale pari a € \_\_\_\_\_;
- Integrazione retta Scuola Infanzia

Per le seguenti finalità (indicare precisamente le spese che si ipotizza verranno sostenute con il contributo): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

### DICHIARA:

- Che il proprio nucleo familiare è composto da:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	PROFESSIONE

- Di essere:
  - disoccupato
  - occupato in qualità di \_\_\_\_\_ e di percepire una retribuzione mensile (media) di € \_\_\_\_\_;
  - pensionato e di percepire una retribuzione mensile (media) di € \_\_\_\_\_;
- Che il proprio ISEE con scadenza il \_\_\_\_\_ è pari a € \_\_\_\_\_;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Di richiedere che, in caso di accoglimento della presente istanza il contributo eventualmente concesso sia liquidato secondo le seguenti modalità:
  - Accredito su contro corrente:  
Banca \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_;
  - Corresponsione di una cifra di denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario;
  - Liquidazione diretta, a favore del creditore, di fatture o bollette a nome del beneficiario;

## **SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di natura socio-familiare ed economica all'Ufficio Servizi Sociali. **Pena il decadimento del beneficio.**

**Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare il disagio socio-economico all'atto della presentazione della stessa. In particolare sono richiesti:**

1. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
2. Ultime tre:
  - Ricevute del pagamento dell'affitto o del mutuo per la prima casa al momento della richiesta di prestazione;
  - Ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
  - Buste paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M.;
3. Se disoccupato, l'iscrizione al Centro per l'Impiego;
4. Carta d'identità ed eventuale permesso/carta di soggiorno;
5. Autocertificazione che attesti i mezzi di trasporto posseduto;
6. Ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

## **DICHIARA ALTRESÌ**

- Di aver preso visione del vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- Di essere consapevole che quanto espresso nel presente modulo corrisponde a verità ed è accertabile ai sensi degli art 43, 45,46 e 47 del DPR445/00 e di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi degli art 75 e 76 del sopracitato DPR;
- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00;
- Di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all'Assistente Sociale all'atto di presentazione della domanda, anche successivamente all'eventuale ammissione al beneficio;
- Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Decreto 101/2018 del 10/08/2018 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è: il Comune di Montano Lucino; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell' Area: Dott. \_\_\_\_\_;

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati da Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: [www.comune.montanolucino.co.it](http://www.comune.montanolucino.co.it)

Data:

\_\_\_\_\_

Firma:

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**MODULO PER ACCESSO A INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE ANZIANE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. \_\_ DEL \_\_\_\_\_ - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

All'Area \_\_\_\_\_  
Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Montano Lucino  
Via Liveria, 7  
22070 – Montano Lucino (CO)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

### CHIEDE

- Per sé
- In qualità di \_\_\_\_\_ del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
in Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

### L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD):

Nei seguenti giorni e orari \_\_\_\_\_  
da concordare in seguito al colloquio con l'assistente sociale comunale;

### DI PRENDERE ATTO

che il servizio richiesto prevede una quota di compartecipazione determinata dai parametri stabiliti dal regolamento comunale approvato con C.C.N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DICHIARA

- Che il proprio nucleo familiare è composto da:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	PROFESSIONE

- Che il proprio ISEE con scadenza il \_\_\_\_\_ è pari a € \_\_\_\_\_  
*(dato che la dichiarazione ISEE ha validità annuale con scadenza al 31.12, si precisa che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo verrà applicata l'agevolazione dell'anno precedente, in attesa di nuova dichiarazione. La stessa dovrà essere tassativamente presentata entro il 31.03. al fine di poter conguagliare per il primo trimestre eventuali somme dovute o da rendere);*
- Di aver assegnato come medico di base il Dott. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Di essere stato riconosciuto/a invalido/a civile, con grado di invalidità \_\_\_\_\_ % come da allegato verbale
  - Con indennità di accompagnamento;  Senza indennità di accompagnamento;
- Che tra i componenti dello stato di famiglia sopra indicato è presente, quale altra persona invalida civile ( \_\_\_\_\_ %), il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ (come da allegato verbale)
  - Con indennità di accompagnamento
  - Senza indennità di accompagnamento
  - Nessun'altra persona
- Di fruire già dei seguenti servizi socio-sanitari: \_\_\_\_\_ ;
- Di fruire dei seguenti servizi o prestazioni socio assistenziali Comunali:
  - Buono Sociale / quota mensile € \_\_\_\_\_ ;
  - Altro \_\_\_\_\_ ;
- Di impegnarsi, quale possibile fruitore del servizio a domanda individuale richiesto, a corrispondere al Comune la quota di compartecipazione;
- Di essere a conoscenza che il Comune potrà procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decadrà dai benefici ottenuti;

### **ALTRO:**

- Per urgenze, contattare \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ ;
- In caso di necessità, le chiavi di accesso all'abitazione sono c/o \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;
- Altri recapiti telefonici da segnalare \_\_\_\_\_ ;

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile all'atto della presentazione della stessa. In particolare sono richiesti:

7. Attestazione ISEE del nucleo familiare;
8. Documento d'identità del destinatario del servizio;
9. Codice fiscale della persona per la quale si fa richiesta di servizio;
10. Permesso/carta di soggiorno se dovuta;
11. Copia di verbale che attesti l'invalidità civile, la disabilità o la condizione di disagio;
12. Eventuale dieta e/o prescrizione medica specialistica (per erogazione pasti o medicinali);
13. Ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

### **DICHIARA ALTRESÌ**

- Di aver preso visione del vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- Di essere consapevole che quanto espresso nel presente modulo corrisponde a verità ed è accertabile ai sensi degli art 43, 45,46 e 47 del DPR445/00 e di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi degli art 75 e 76 del sopracitato DPR;
- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00;
- Di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all'Assistente Sociale all'atto di presentazione della domanda, anche successivamente all'eventuale ammissione al beneficio;
- Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Decreto 101/2018 del 10/08/2018 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è: il Comune di Montano Lucino; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area: Dott. \_\_\_\_\_ ;

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati da Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: [www.comune.montanolucino.co.it](http://www.comune.montanolucino.co.it)

Data:

Firma:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**MODULO PER ACCESSO A INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE ANZIANE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. \_\_ DEL \_\_\_\_\_ - PASTI A DOMICILIO**

All'Area \_\_\_\_\_  
Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Montano Lucino  
Via Liveria, 7  
22070 – Montano Lucino (CO)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

## **CHIEDE**

- Per sé
- In qualità di \_\_\_\_\_ del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
in Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

## **L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO:**

Nei seguenti giorni e orari \_\_\_\_\_  
da concordare in seguito al colloquio con l'assistente sociale comunale;

## **DI PRENDERE ATTO**

che il servizio richiesto può prevedere una quota di compartecipazione determinata dai parametri stabiliti dal regolamento comunale approvato con C.C.N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
OVVERO

Che il servizio richiesto può prevedere il pagamento dell'intero costo direttamente alla ditta che fornisce il pasto.

## **DICHIARA**

- Che il proprio nucleo familiare è composto da:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	PROFESSIONE

- Che il proprio ISEE con scadenza il \_\_\_\_\_ è pari a € \_\_\_\_\_  
*(dato che la dichiarazione ISEE ha validità annuale con scadenza al 31.12, si precisa che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo verrà applicata l'agevolazione dell'anno precedente, in attesa di nuova dichiarazione. La stessa dovrà essere tassativamente presentata entro il 31.03. al fine di poter conguagliare per il primo trimestre eventuali somme dovute o da rendere);*



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Di aver assegnato come medico di base il Dott. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_;
- Di essere stato riconosciuto/a invalido/a civile, con grado di invalidità \_\_\_\_\_ % come da allegato verbale
  - Con indennità di accompagnamento;
  - Senza indennità di accompagnamento;
- Di fruire già dei seguenti servizi socio-sanitari: \_\_\_\_\_;
- Di fruire dei seguenti servizi o prestazioni socio assistenziali Comunali:
  - Buono Sociale / quota mensile € \_\_\_\_\_;
  - Altro \_\_\_\_\_;
- Di impegnarsi, nel caso in cui sia previsto, a corrispondere al Comune la quota di compartecipazione;
- Di essere a conoscenza che il Comune potrà procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decadrà dai benefici ottenuti;

### ALTRO:

- Per urgenze, contattare \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_;
- Altri recapiti telefonici da segnalare \_\_\_\_\_;

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile all'atto della presentazione della stessa. In particolare sono richiesti:

14. Attestazione ISEE del nucleo familiare;
15. Documento d'identità del destinatario del servizio;
16. Codice fiscale della persona per la quale si fa richiesta di servizio;
17. Permesso/carta di soggiorno se dovuta;
18. Copia di verbale che attesti l'invalidità civile, la disabilità o la condizione di disagio;
19. Eventuale dieta e/o prescrizione medica specialistica (per erogazione pasti o medicinali);
20. Ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

### DICHIARA ALTRESÌ

- Di aver preso visione del vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_;
- Di essere consapevole che quanto espresso nel presente modulo corrisponde a verità ed è accertabile ai sensi degli art 43, 45,46 e 47 del DPR445/00 e di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi degli art 75 e 76 del sopracitato DPR;
- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00;
- Di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all'Assistente Sociale all'atto di presentazione della domanda, anche successivamente all'eventuale ammissione al beneficio;
- Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Decreto 101/2018 del 10/08/2018 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è: il Comune di Montano Lucino; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area: Dott. \_\_\_\_\_;

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati da Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: [www.comune.montanolucino.co.it](http://www.comune.montanolucino.co.it)

Data:

\_\_\_\_\_

Firma:

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**MODULO PER ACCESSO A INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE ANZIANE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. \_\_ DEL \_\_\_\_\_ - SERVIZIO TELESOCCORSO**

All'Area \_\_\_\_\_  
Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Montano Lucino  
Via Liveria, 7  
22070 – Montano Lucino (CO)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

## CHIEDE

- Per sé
- In qualità di \_\_\_\_\_ del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
in Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

## L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TELESOCCORSO:

- Rete fissa
- Rete mobile

## DI PRENDERE ATTO

- che il servizio richiesto prevede una quota di compartecipazione determinata dai parametri stabiliti dal regolamento comunale approvato con C.C.N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- che il servizio viene erogato in collaborazione con Croce Rossa Sez. Lurate Caccivio, sede della centrale di soccorso

## DICHIARA

- Che il proprio nucleo familiare è composto da:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	PROFESSIONE

- Che il proprio ISEE con scadenza il \_\_\_\_\_ è pari a € \_\_\_\_\_  
*(dato che la dichiarazione ISEE ha validità annuale con scadenza al 31.12, si precisa che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo verrà applicata l'agevolazione dell'anno precedente, in attesa di nuova dichiarazione. La stessa dovrà essere tassativamente presentata entro il 31.03. al fine di poter conguagliare per il primo trimestre eventuali somme dovute o da rendere);*
- Di aver assegnato come medico di base il Dott. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_;



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Di essere stato riconosciuto/a invalido/a civile, con grado di invalidità \_\_\_\_\_ % come da allegato verbale
  - Con indennità di accompagnamento;  Senza indennità di accompagnamento;
- Che tra i componenti dello stato di famiglia sopra indicato è presente, quale altra persona invalida civile ( \_\_\_\_\_ %), il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ (come da allegato verbale)
  - Con indennità di accompagnamento
  - Senza indennità di accompagnamento
  - Nessun'altra persona
- Di impegnarsi, quale possibile fruitore del servizio a domanda individuale richiesto, a corrispondere al Comune la quota di compartecipazione;
- Di essere a conoscenza che il Comune potrà procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decadrà dai benefici ottenuti;

### **ALTRO:**

- Per urgenze, contattare \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ ;
- In caso di necessità, le chiavi di accesso all'abitazione sono c/o \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;
- Altri recapiti telefonici da segnalare \_\_\_\_\_ ;

### **SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di natura socio-familiare, economica, ovvero il decesso del beneficiario all'Ufficio Servizi Sociali, compilando il modulo di disdetta predisposto.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile all'atto della presentazione della stessa. In particolare sono richiesti:

21. Attestazione ISEE del nucleo familiare;
22. Documento d'identità del destinatario del servizio;
23. Codice fiscale della persona per la quale si fa richiesta di servizio;
24. Permesso/carta di soggiorno se dovuta;
25. Copia di verbale che attesti l'invalidità civile, la disabilità o la condizione di disagio;
26. MODULO ATTIVAZIONE LINEA PREDISPOSTO DA C.R.I. LURATE CACCIVIO
27. Ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

### **DICHIARA ALTRESÌ**

- Di aver preso visione del vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n°\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- Di essere consapevole che quanto espresso nel presente modulo corrisponde a verità ed è accertabile ai sensi degli art 43, 45,46 e 47 del DPR445/00 e di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi degli art 75 e 76 del sopracitato DPR;
- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00;
- Di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all'Assistente Sociale all'atto di presentazione della domanda, anche successivamente all'eventuale ammissione al beneficio;
- Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Decreto 101/2018 del 10/08/2018 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è: il Comune di Montano Lucino; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area: Dott. \_\_\_\_\_ ;

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati da Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: [www.comune.montanolucino.co.it](http://www.comune.montanolucino.co.it)

Data:

Firma:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

All'Area \_\_\_\_\_  
Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Montano Lucino  
Via Liveria, 7  
22070 – Montano Lucino (CO)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

### CHIEDE

- Per sé
- In qualità di \_\_\_\_\_ del/della  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
in Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

### La concessione di un contributo economico per inserimento in strutture, di tipo:

- Residenziale
- Semiresidenziali

### DICHIARA:

- Che il proprio nucleo familiare è composto da:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	PROFESSIONE

- Di aver fatto domanda di inserimento/ di frequentare/ di essere ricoverato presso la seguente struttura: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- Che il proprio ISEE con scadenza il \_\_\_\_\_ è pari a € \_\_\_\_\_  
*(dato che la dichiarazione ISEE ha validità annuale con scadenza al 31.12, si precisa che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo verrà applicata l'agevolazione dell'anno precedente, in attesa di nuova dichiarazione. La stessa dovrà essere tassativamente presentata entro il 31.03. al fine di poter conguagliare per il primo trimestre eventuali somme dovute o da rendere);*



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Di richiedere che, in caso di accoglimento della presente istanza il contributo eventualmente concesso sia liquidato secondo le seguenti modalità:
  - Accredito su conto corrente:  
Banca \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_;

## **SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di natura socio-familiare, economica, ovvero il decesso del beneficiario all'Ufficio Servizi Sociali. **Pena** la restituzione di quanto impropriamente corrisposto.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare il disagio socio-economico all'atto della presentazione della stessa. In particolare sono richiesti:

28. Attestazione ISEE del nucleo familiare;
29. Attestazione ISEE individuale dei parenti tenuti agli alimenti (C.C.433);
30. Documenti attestanti il reddito mensile netto (mod. obis/m)
31. Eventuale certificato di Invalidità Civile;
32. Documentazione medica attestante la necessità del ricovero;
33. Ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

## **DICHIARA ALTRESÌ**

- Di aver preso visione del vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_;
- Di essere consapevole che quanto espresso nel presente modulo corrisponde a verità ed è accertabile ai sensi degli art 43, 45,46 e 47 del DPR445/00 e di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi degli art 75 e 76 del sopracitato DPR;
- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00;
- Di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all'Assistente Sociale all'atto di presentazione della domanda, anche successivamente all'eventuale ammissione al beneficio;
- Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Decreto 101/2018 del 10/08/2018 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è: il Comune di Montano Lucino; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area: Dott. \_\_\_\_\_

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati da Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: [www.comune.montanolucino.co.it](http://www.comune.montanolucino.co.it)

Data:

Firma:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**MODULO PER DISDETTA DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITÀ RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE PERSONE ANZIANE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

All'Area \_\_\_\_\_  
Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Montano Lucino  
Via Liveria, 7  
22070 – Montano Lucino (CO)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

## CHIEDE

- Per sé
- In qualità di \_\_\_\_\_ del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_,  
in Via/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

## DI DISDIRE IL SEGUENTE SERVIZIO

- Servizio di Assistenza Domiciliare SAD;
- Servizio pasti caldi;
- Servizio di telesoccorso;
- Altro \_\_\_\_\_;

A partire dal giorno \_\_\_\_\_ impegnandosi a corrispondere quanto dovuto per il servizio erogato fino alla data della disdetta;

## PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

---

---

---

---

---

---

---

---



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## DICHIARA ALTRESÌ

- Di aver preso visione del vigente Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_;
- Di essere consapevole che quanto espresso nel presente modulo corrisponde a verità ed è accertabile ai sensi degli artt. 43,45, 46 e 47 del DPR445/00 e di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del sopracitato DPR;
- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00;
- Di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all'Assistente Sociale all'atto di presentazione della domanda, anche successivamente all'eventuale ammissione al beneficio;
- Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Decreto 101/2018 del 10/08/2018 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è: il Comune di Montano Lucino; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Area: Dott. \_\_\_\_\_;

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati da Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L' informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: [www.comune.montanolucino.co.it](http://www.comune.montanolucino.co.it)

Data:

Firma:

---

---



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Spett.le  
COMUNE DI MONTANO LUCINO  
Ufficio Servizi Sociali

Alla c.a. Responsabile di Servizio

**OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO - Anno Scolastico 2019/2020**

**MODULO A (compilazione da parte della famiglia del minore)**

## Dati anagrafici

I sottoscritti.....  
In qualità di genitori del minore..... Nato a.....  
Il..... Residente a.....  
In via.....Cap.....  
Iscritto per l'anno scolastico presso la scuola.....  
classe.....  
In carico al servizio specialistico.....  
Medico di riferimento.....

## CHIEDONO

La valutazione della richiesta di educatore scolastico per il/la proprio/a figlio/a sulla base delle indicazioni fornite dalla Neuropsichiatria di riferimento e dell'Istituto Comprensivo.

FIRMA DEI GENITORI .....

.....

Contatti telefonici genitori.....(madre).....(padre)

n.b. sottoscrivere anche l'informativa sulla privacy allegata alla presente.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

## DA INVIARE SU CARTA INTESTATA

Spett.le  
Comune di Montano Lucino  
Ufficio Servizi sociali

**Alla c.a. Responsabile di Servizio**

**OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO - Anno Scolastico**

.....

### **MODULO B (compilazione da parte della scuola)**

Il/la sottoscritto/a, in qualità di dirigente scolastico, sentito il corpo docente dell'alunno....., **SOTTOPONE LA PROPOSTA** di attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica.

In riferimento all'obiettivo del ruolo dell'educatore (promotore di cambiamento e sviluppo di competenza) messo a disposizione dal servizio di educativa scolastica erogato dal Comune di Montano Lucino espone le criticità per le quali si ipotizza di spendere la collaborazione dell'educatore<sup>1</sup>:

- Promuovere l'integrazione del minore all'interno del gruppo classe
- Sviluppare competenze relazionali
- Favorire l'inserimento del minore all'interno del contesto scuola
- Valorizzare e mettere in rete le risorse degli alunni e del territorio

.....  
.....

### **L'alunno/a segue:**

- Progettazione curricolare
- Progettazione personalizzata (specificare)

Note:

.....  
.....

<sup>1</sup> Per gli alunni iscritti alla classe prima o provenienti da altri ordini di scuola o istituto scolastico si faccia riferimento a quanto condiviso negli incontri di continuità o nei passaggi di condivisione.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

.....  
.....

### L'alunno frequenta:

- Da lunedì a venerdì con il seguente orario .....
- Da lunedì a sabato .....
- Solo mattina .....
- Anche pomeriggio - specificare quali.....

.....

N. totale ore di presenza dell'alunno a scuola.....

N.	alunni	presenti	in
classe.....			

Progetti di diritto allo studio ipotizzati per l'anno scolastico 2019/2020 sull'alunno e rispetto all'acquisizione di competenze/abilità specifiche.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Risorse umane destinate nell'anno .....

Insegnante di sostegno per n.....ore settimanali

Educatore per n.....ore settimanali

Presenza dell' "educatore di classe"  SI  NO

Collaboratore scolastico per assistenza all'igiene e all'autonomia  SI  NO

### Risorse umane ipotizzato nell'anno .....

Insegnante di sostegno per n.....ore settimanali

Educatore per n.....ore settimanali

Presenza dell' "educatore di classe"  SI  NO

Collaboratore scolastico per assistenza all'igiene e all'autonomia  SI  NO



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Firma .....

n.b. il presente modulo dovrà essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno per il successivo anno scolastico.